


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 208/10^a

16.02.2017
S.M.S.
[Signature]

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio regionale della Calabria
Gruppo Consiliare Casa delle Libertà

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale Capo Gruppo Casa delle Libertà

On. *Francesco Cannizzaro*

“ Tutela e valorizzazione del gelato artigianale calabrese ”


Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 14617 del 16/2/2017

Classificazione 2.5

IL CAPOGRUPPO

On. *Francesco Cannizzaro*



Normativa di riferimento:

- Disegno di legge della senatrice De Pretis, n. 1884 del 20 aprile 2015 sul "Gelato tradizionale" ;
- Proposta di legge del deputato Nastri, n. 4683 del 12 ottobre 2011 sul "disposizioni per la tutela e la promozione del gelato tradizionale"
- L.R. n. 25 del 19/10/2004
- L.R. n. 45 del 23/9/2013
- Regolamento U.E. 1169 del 25/10/2011
- Principale normativa nazionale **HACCP (igiene dei prodotti alimentari)**:
 - D.Lgs 193/07
 - Circolare n. 1/98 del Ministero della Sanità
 - Circolare n. 11/98 del Ministero della Sanità
 - D.Lgs 155/97

Normativa europea **HACCP (igiene dei prodotti alimentari)**:

- Regolamento Europeo 852/2004
- Regolamento Europeo 853/2004
- Regolamento Europeo 854/2004
- Regolamento Europeo 882/2004
- Regolamento Europeo 178/2002

IL CAPOGRUPPO

On. Francesco Cannizzaro



Relazione alla legge

La valorizzazione e la tutela dei prodotti artigianali calabresi in un'ottica di espansione e diffusione sull'intero territorio nazionale ed europeo, rende necessario lo studio e la realizzazione di strumenti legislativi che possano contestualizzarsi con normative e disciplinari attuabili e funzionali. E' in questo ambito che si deve collocare una specifica azione a favore dell'eccellenza artigianale reggina dei mastri gelatieri custodi di un'arte antica ed eccelsi artefici di un prodotto alimentare giudicato il migliore d'Italia. Infatti, la recente nomina del signor Pennestrì Enzo, titolare della pluripremiata gelateria Sottozero a presidente nazionale dell'associazione italiana gelatieri, ed il riconoscimento di miglior gelateria artigianale d'Italia conseguito dalla gelateria storica Cesare di cui titolare è il signor Davide de Stefano, forniscono le credenziali essenziali per proseguire in tal senso. Considerando anche che in Italia non esiste una normativa sul gelato artigianale, e la definizione proposta dalle associazioni di categoria è troppo generica. Una realtà che induce necessariamente ad individuare percorsi legislativi che indichino e tutelino la produzione del preparato interamente nel laboratorio locale con ingredienti freschi e di alta qualità e di provenienza interamente regionale. Norme che devono considerare le poche regole fondamentali della produzione di gelato tradizionale, dal laboratorio che deve essere all'interno del punto vendita al gelato che va preparato e consumato in giornata, passando ovviamente per la qualità degli ingredienti e delle caratteristiche che ne offrono la particolare esclusività sul panorama nazionale ed europeo. A tale scopo è chiaro che l'utilizzo ed il richiamo ai regolamenti europei ed alle circolari ministeriali italiane pone le indiscusse basi per muoversi con certezza giuridica all'interno della materia. Imprescindibile lo scopo di diffusione su larga

IL CAPOGRUPPO
GRUPPO
REGIONE
CABAZBRIA
DALLE LIBERTÀ

On. Francesco



Relazione alla legge

scala offrendo un apporto efficace ed attuabile e creando quei corridoi che l'immagine del prodotto deve percorrere con la massima tutela dalle eventuali contraffazioni e determinando la successiva distribuzione del prodotto stesso quale elemento di eccelsa maestria regionale calabrese. Indiscussa l'area d'interesse pubblica meritevole di tutela da parte della Regione Calabria e sostenibile la sua valorizzazione. Notevoli le ricadute economiche previste sul versante del turismo enogastronomico e non solo, collocandosi in un segmento di indotto commerciale derivante da una offerta regionale turistica che vede come volano principale molte offerte provenienti dal territorio di Reggio Calabria. E' chiaramente meritocratico esaltare quelle **gelaterie** artigianali che, producendo tutto in loco, utilizzano minime basi di emulsionanti ed addensanti ed ingredienti di assoluta qualità, sempre di produzione regionale. Norma specifica individuabile all'interno dell'impianto è riservata all'aspetto igienico/sanitario, indispensabile alla necessaria sicurezza per la produzione e consumazione dei prodotti freschi. Altro elemento specifico introdotto è l'azione a favore di una maggiore e capillare diffusione in virtù anche di una maggiore tutela di interessi economici che appaiono spesso compromessi dalla concorrenza prodotta dal gelato industriale. Infatti sono di sicuro interesse i dati diffusi dall' IGI (Istituto del Gelato Italiano), che esaminano il mercato italiano del gelato suddiviso a metà tra prodotto artigianale ed industriale, offrendo utili indicazioni per una attenta valutazione. **Il consumo di gelato industriale, dopo un periodo di stanca, è tornato a crescere con un incremento del 6,4%** in più rispetto all'anno precedente, ridimensionando, quindi, l'aspettativa di crescita del mercato artigianale, complice soprattutto il prezzo di mercato. L'aspetto che però a

IL CAPOGRUPPO
On. Francesco Cossiga



Relazione alla legge

noi interessa maggiormente e che deve essere elemento di considerazione fondamentale è la tendenza rilevata dall' IGI a favore del mondo artigiano, è cioè la sana abitudine al consumo del gelato nella quiete della propria dimora. **Un andamento, quello domestico, confermato da un +8,5% rispetto agli anni precedenti.** Ecco apparire quindi, la necessità di mercato, quindi economica, delle gelaterie artigianali di porre una maggiore attenzione e cura anche alla **vaschette da portare a casa.** Sempre l'IGI ha anche diffuso i numeri relativi ai consumi pro-capite, indicando in 4 Kg di gelato industriale e di 6/8 di quello artigianale. Queste sono cifre da incrementare e tutelare. Il seguente testo legislativo si compone di cinque articoli. Il primo indica le finalità della legge stessa; il secondo articolo dichiara gli obiettivi e ne indica la metodologia di conseguimento; il terzo chiarisce la predisposizione di appositi corsi di formazione professionale; il quarto istituisce una fondazione in house della regione con sede in Reggio Calabria al fine di rendere efficienti ed efficaci l'insieme delle norme adottate, nonché promuovere ed organizzare le attività sul territorio nazionale ed europeo; l'ultimo articolo riguarda la norma finanziaria.

IL CAPOGRUPPO
On. Francesco Cannizzaro



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2, comma 1 lettera d	Iniziative divulgative	C	P	10.000 €
3	Corsi di formazione	C	P	110.000 €
4	Istituzione fondazione	C	A	30.000 €

Gli esperti di cui al comma 2 dell'articolo 2 operano a titolo gratuito, come descritto nel medesimo articolo.

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Articolo 2, comma 1, lettera d):

La promozione pubblicitaria e la creazione di eventi che conducano il prodotto artigianale ad una maggiore esposizione produttiva, sono da quantificare in somme forfettarie e

IL CAPOGRUPPO
On. Francesco C...
GRUPPO CONSILIARE
REGIONE CALABRIA
LIBERTÀ

sempre relative al periodo temporale ed alle dimensioni della campagna che si vuole intraprendere.

Stimando iniziative regionali che si basino sempre su programmazioni concordate ed in parte condivise da comuni, provincie ed enti presenti sul territorio, la cifra è € 10.000,00. Gli importi da impegnare sono facilmente riconducibili alle specifiche linee di intervento già presenti nel POR, vista la finalità stessa delle azioni.

Articolo 3

Il corso deve essere basato su 500 ore previste di formazione;
- gli allievi partecipanti n. 15;
- costo cadauno allievi € 7.500,00
- costo totale stimato del corso € 110.000,00 (comprensivo aule, docenti, sinossi, bollette luce ed eventuali rimborsi relativi al raggiungimento della sede di formazione con uso esclusivo di mezzi pubblici da parte dei partecipanti)

Articolo 4

Per l'istituzione della Fondazione si è impiegato il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa di 30.000 €, in considerazione delle spese di natura amministrativa e di funzionamento iniziale per attivare l'organismo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
programma U.20.03 , capitolo U0700110101	- 40.000 €		
Programma U.16.01 – nuovo capitolo	40.000 €	10.000 €	10.000 €

Per la copertura dei corsi di formazione (art.4), gli importi da impegnare sono riconducibili all'Asse 12 – Obiettivo tematico 10 del POR Calabria FSE 2014 - 2020 vista la finalità stessa delle azioni.

IL CAPOGRUPPO
On. Francesco Annizzaro



Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria con la presente legge intende tutelare l'intera categoria di produttori di gelato artigianali sul territorio calabrese, valorizzare il prodotto attraverso azioni che ne esaltino l'unicità e le caratteristiche dominanti territoriali, e attivare le sinergie necessarie alla maggiore diffusione del gelato artigianale calabrese in Italia e nel Mondo.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione individua i settori d'intervento per lo svolgimento e la regolamentazione delle attività successive da adempiere indicandoli in.

a) sicurezza e tutela dei prodotti e della catena di produzione e della individuazione degli strumenti che ne garantiscono ogni forma di unicità sul mercato locale e non;

b) realizzazione di una filiera che sia in grado di effettuare rigidi controlli e verifiche igienico-sanitarie per l'utilizzo di locali ed indumenti da laboratorio idonei;

c) difesa contro azioni di "plagio" e "contraffazione" del gelato artigianale;

d) produzione di iniziative di carattere promulgativo per finalità turistico-alimentari territoriali, locali, regionali e nazionali;

e) introduzione di procedure di carattere commerciale ed economico che favoriscano l'attività sul mercato regionale e nazionale, individuando un disciplinare che regoli e veicoli gli interessi del mercato del gelato artigianale separandolo dettagliatamente da quello industriale;

2. Per il raggiungimento degli obiettivi posti al comma 1 del presente articolo, si rende necessario l'attivazione di un ristretto gruppo di lavoro composto da esperti settoriali provenienti dai dipartimenti competenti della Regione Calabria, dai rappresentanti di categoria, e da docenti universitari di competenza specifica, che operano a titolo

IL CAPOGRUPPO
On. Francesco Carrizzaro



gratuito.

3. I gruppi di lavoro saranno costituiti dai direttori generali dei dipartimenti della Regione Calabria così indicati: per il punto a) a cura del dirigente generale Agricoltura, per il punto b) e per il punto c) a cura del dirigente generale Politiche della Salute, per il punto d) a cura del dirigente generale Turismo, per il punto e) a cura del dirigente generale Attività produttive.
4. L'istituzione dei gruppi di lavoro dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, e dureranno in carica 45 giorni.
5. Le risultanze che verranno prodotte ed autorizzate dai relativi dipartimenti regionali, dovranno fornire all'ente introdotto al successivo art. 4 della presente legge, utili strumenti di indirizzo e di attuazione, al fine di tutelare e diffondere il valore del prodotto artigianale regionale.

Art. 3

(Scuola di formazione regionale per artigiani del gelato)

1. La presente legge riconosce il ruolo fondamentale della formazione a tutela delle tradizioni e della metodologia di produzione, al fine di conservare e tramandare l'arte del "gelato artigianale" in territorio regionale, istituendo specifici corsi di formazione professionale.

Art. 4

(Istituzione della Fondazione Metropolitana del gelato artigianale)

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 3 dello Statuto della Regione Calabria è istituita la "Fondazione Metropolitana del gelato artigianale", come ente in house della Regione Calabria.
2. La Fondazione Metropolitana del gelato artigianale coordina le attività di cui all'art. 2 della presente legge e coadiuva ed assiste gli operatori territoriali.
3. La Fondazione Metropolitana del gelato artigianale ha il compito di reperire le risorse necessarie, pubbliche e private, al fine di poter realizzare

On. Francesco Carrizosa



tutte le attività propedeutiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti dalla presente legge.

4. La Fondazione Metropolitana del gelato artigianale, avrà sede nella città di Reggio Calabria.

5. La Fondazione Metropolitana del gelato artigianale si avvarrà degli uffici della città Metropolitana di Reggio Calabria, per l'organizzazione logistica e la rete di servizi necessari all'applicazione delle proprie azioni sul territorio.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 10.000,00 per le annualità 2018 e 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti delle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

2. Agli oneri di cui all'articolo 3, quantificati in euro 110.000, si provvede con le risorse dell'Asse 12, Obiettivo tematico 10, del Por Calabria FSE 2014 – 2020, per quanto compatibili con le finalità degli interventi.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.16.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

IL CAPOGRUPPO
REGIONE
On. Francesco Cannizzaro
GRUPPO CONSILIARE
REGIONE CALABRIA
CASA DELLE LIBERTÀ